Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 24 marzo 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 24 MARZO 1965:

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1964.
Approvazione delle tariffe e delle modalità per la loro applicazione, relative alla « Mutualità pensioni » a favore delle casalinghe.

(903)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 24 MARZO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13.
Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino della estrazione delle obbligazioni a premi Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4,50 % E.L.F.E.R.) - Terza emissione; 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.) - Quarta emissione, effettuate il 15 marzo 1965.

(1170)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1965, n. 163.

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano delle costruzioni autostradali da affidare in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sarà definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le autostrade che alla detta scadenza non fossero ancora entrate in servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 marzo 1965, n. 164.

Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti alle università o istituti superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, è concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età, un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso a partire dal 1° luglio 1964, su presentazione di apposita domanda documentata.

Qualora l'istanza venga presentata oltre l'anno di entrata in vigore della presente legge, il beneficio decorre dalla data di inizio dell'anno accademico in corso all'atto della presentazione della domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 marzo 1965, n. 165.

Modifica dell'articolo 1 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1078, che detta disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1078, è modificato come segue:

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:

primo gruppo: *a*) scienze filosofiche; *b*) scienze economiche, sociali e politiche; *c*) archeologia, storia e geografica antica; *d*) storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica; *e*) scienze giuridiche; *f*) filologia e linguistica del mondo antico; *g*) filologia e linguistica del mondo moderno; *h*) storia e critica dell'arte e della poesia;

secondo gruppo: *i*) matematica; *l*) meccanica, astronomia, geodesia e geofisica; *m*) fisica; *n*) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico); *o*) chimica (indirizzo organico-biologico); *p*) geologia e mineralogia; *q*) biologia vegetale; *r*) biologia animale.

Il primo anno i concorsi saranno banditi per le otto materie del primo gruppo; il secondo anno per le otto materie del secondo gruppo; e così via alternativamente ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1078, è modificato come segue:

« L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce, a carico del proprio bilancio, i premi nella sua seduta solenne annuale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — GUI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1965, n. **166**.

Vendita a trattativa privata alla Cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata alla Cristalleria Genovali cooperativa operaia in Pisa di un'area di metri quadri 13 mila facenti parte del patrimonio dello Stato posta in Pisa, località Darsena, censita in catasto del comune di Pisa, confinante a sud ed a ovest con demanio dello Stato, ad est con l'ex cimitero di Porta a Mare, a nord con la strada di accesso alla Darsena.

Il prezzo sarà stabilito dal Ministero delle finanze e l'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1965, n. **167**.

Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000, un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « Ex Piazza d'Armi del Castelletto », sito in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000 pagabile in dieci rate annuali, con gli interessi legali a scalare, di un'area di metri quadrati 65.964 circa, facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « Ex Piazza d'Armi del Castelletto », sito in detta città, area da destinare alla realizzazione di un programma di edilizia universitaria.

Il Ministro per le finanze approverà con proprio decreto il relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1965, n. **168**.

Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, sede del magazzino tabacchi greggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 121.900.000, al comune di Macerata il compendio immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, costruito su una area di metri quadrati 41.820 circa, delimitato a nord dalla strada statale n. 77, ad est dalla strada statale n. 78, a sud e ad ovest da privata proprietà e descritto nel catasto rustico del comune di Macerata al foglio 113, particelle 17-113-114-131.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla approvazione del contratto di compravendita.

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 marzo 1965, n. 169.

Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIOA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengono in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare allo Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

La società ed in genere le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro sessanta giorni dalle alienazioni medesime.

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

Art. 2.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e l'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MATTARELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Veroli (Frosinone) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 10 maggio 1964, per la rinnovazione del Consiglio comunale di Veroli — al quale la legge assegna trenta consiglieri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si prospettava, pertanto, la necessità, ai fini della formazione della Giunta, di un accordo tra le varie correnti, ma ogni tentativo d'intesa falliva, in quanto, in sede di trattative, venivano a riaffiorare gli accesi contrasti, anche di carattere personale, che si erano già manifestati nel corso della campagna elettorale.

L'elezione degli organi, affrontata dai diversi schieramenti con piena libertà di manovra, si concludeva, il 2 agosto dello scorso anno, con la costituzione di una Giunta eterogenea, tale da indurre il sindaco e tre assessori a rassegnare, subito dopo, le dimissioni dalla carica.

Di queste il Consiglio prendeva atto nella seduta del 10 ottobre, procedendo, in quella stessa sede, a sostituire il sindaco, ma non gli assessori dimissionari; nè a ciò provvedeva successivamente, impedendo che la Giunta potesse legalmente entrare in funzione.

Per riflesso di tale situazione, si determinava una completa stasi dell'attività amministrativa con l'omissione di numerosi ed essenziali adempimenti obbligatori per legge e conseguente, grave pregiudizio degli interessi del Comune.

Di fronte alla perdurante inerzia del civico consesso, il prefetto di Frosinone, con lettera del 29 ottobre, diretta al sindaco, diffidava l'Amministrazione ad adottare, entro un termine prefissato, i provvedimenti relativi a ben 32 adempimenti fino ad allora negletti, tra i quali quello concernente l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1965, per il quale era imminente la scadenza di legge.

Decorso il cennato termine senza che l'Amministrazione avesse provveduto al riguardo, il prefetto convocava d'ufficio il Consiglio comunale con decreto del 2 dicembre 1964, contenente la esplicita comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, per il caso di mancata adozione di provvedimenti in ordine agli adempimenti, di carattere obbligatorio, posti all'ordine del giorno fissato dal decreto stesso e riguardanti, tra gli altri, oltre al bilancio, la rinnovazione delle principali Commissioni comunali.

Essendo andate deserte sia la prima che la seconda convocazione, rispettivamente del 7 e del 14 dicembre, il prefetto, allo scopo di porre ancora una volta il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente violazione di specifici obblighi di legge, disponeva, con decreto del 15 dicembre, notificato a tutti i consiglieri, un'ulteriore convocazione d'ufficio, per il giorno 19 dicembre, rinnovando la comminatoria delle sanzioni previste dal citato art. 323, per il caso di inadempienza.

Anche tale estremo tentativo, però, falliva, in quanto, intervenuti alla seduta soltanto cinque consiglieri, nessun provvedimento veniva adottato in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il prefetto, pertanto, considerato il comportamento reiteratamente omissivo del Consiglio comunale di Veroli — nonostante i formali richiami — di fronte a specifici adempimenti di legge, e ritenuto che la situazione di crisi dell'Amministrazione non sia, allo stato, superabile, ha proposto — a norma del citato art. 323 — lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone, frattanto, la sospensione.

Attesa l'assoluta inefficienza del Consiglio comunale di Veroli, resa evidente dalla mancata costituzione di una Giunta legalmente in grado di funzionare e dalla persistente carenza, ad onta delle formali diffide del prefetto, in ordine a numerosi adempimenti di carattere obbligatorio, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Civico ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 febbraio u.s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Veroli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Vincenzo Coccia, direttore di sezione della Prefettura.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante le formali diffide del Prefetto, il Consiglio comunale di Veroli (Frosinone), diviso da profondi contrasti interni, non è stato in grado di dar vita ad una efficiente Giunta, negligendo, anche, altri numerosi adempimenti prescritti dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 febbraio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Veroli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Coccia, direttore di sezione della Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino allo insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

TAVIANI

(1867)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella Zona franca di Gorizia, per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la Zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta Zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1966 l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di commercio di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 149/12 in data 19 giugno 1964, della Giunta camerale concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1965 ammontante a complessive L. 24.572.855;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1965:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 259287 del 10 agosto 1964, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate anche per l'anno 1965;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1965, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1965
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 153. — VENTURA SIGNORETTI

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese

di assicurazioni « L'Abeille-Vita », intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 28 agosto 1958 e 14 settembre 1959.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte presentate dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 21 maggio 1958 e 6 luglio 1959.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di alcune tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazione « La Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « La Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazione « La Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale in sostituzione del decreto ministeriale 8 ottobre 1959;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale in sostituzione del decreto ministeriale 24 luglio 1961.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Cooperativa Centro Italia macellazione e lavorazione carni », con sede in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla Soc. cooperativa « Cooperativa Centro Italia macellazione e lavorazione carni », con sede in Terni, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Cooperativa Centro Italia macellazione e lavorazione carni », con sede in Terni, costituita in data 6 aprile 1960 con atto a rogito del notaio Carlo Moretti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Terranova Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Urisolvina De Simone » della ditta Istituto farmaceutico Pugliese, con sede in Bari. (Decreto di revoca n. 3942/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 aprile 1960, con il quale veniva registrata al n. 17124 la specialità medicinale denominata « Urisolvina De Simone » flacone da 175 cc. a nome della ditta Istituto farmaceutico Pugliese, con sede in Bari, via Re David, 204/A, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la quantità di ioduro di litio è risultata notevolmente superiore (52%) a quella dichiarata e nella soluzione è stata rilevata la presenza di un deposito biancastro e di muffa), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urisolvina De Simone », flacone da 175 cc., registrata al n. 17124 in data 11 aprile 1960 a nome della ditta Istituto farmaceutico Pugliese di Bari.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bari è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Forgefosfina B complesso » della ditta Pellegrini, con sede in Milano. (Decreto di revoca numero 3937/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto i decreti in data 22 dicembre 1960 e 17 marzo 1961, con i quali veniva registrata ai nn. 621, 621/1 e 621/D la specialità medicinale denominata « Forgefosfina B complesso », 10 fiale × 2 cc. tipo normale, 10 fiale × 2 cc. e 5 fiale × 2 cc. tipo forte e 6 fiale liof. × 3 cc. + 6 fiale solvente × cc. 2 a nome della ditta Pellegrini, con sede in Milano, via Zanella, 31, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Bio-Corfa di Milano;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti nei campioni delle tre preparazioni esaminate, è stata rilevata per via chimica, la separazione di amina aromatica dimetiltoleridina proveniente dall'alterazione del dimetilamino-metil-fenil-fosfinito sodico) per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Forgefosfina B complesso », 10 fiale × 2 cc. tipo normale, serie fiale 10 cc. 5 × 2 cc. tipo forte e la categoria fiale liof. × 3 cc. + 6 fiale solvente × cc. 2, registrata ai nn. 621, 621/1 e 621/D a nome della ditta Pellegrini di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Mil-Li-Ferin », tavolette della ditta E. S. Miller di Los Angeles (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Eliovit, con sede in Brescia. (Decreto di revoca n. 3943/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1958, con il quale veniva registrata al n. 2180 la specialità medicinale denominata « Mil-Li-Ferin », tavolette a nome della ditta E. S. Miller Lab. Inc. di Los Angeles (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Eliovit, con sede in Brescia, via Cremona, 18;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione dichiarata sull'etichetta esterna non corrisponde a quella indicata sulla etichetta interna e che ambedue le composizioni sono quantitativamente diverse da quella dichiarata nella domanda di registrazione ed autorizzata da questo Ministero (risulta infatti aggiunto solfato di rame e cloruro di cobalto);

Considerato che il controllo ha avuto esito non favorevole in quanto la Vitamina B/1 è presente in dose inferiore al dichiarato: del 25% rispetto a quanto dichiarato sull'etichetta esterna e del 70% rispetto alla composizione dichiarata sull'etichetta interna e nella domanda di registrazione; la Vitamina B/2 è presente in dose del 10% superiore a quella dichiarata sulla etichetta esterna e del 34% inferiore a quella dichiarata sull'etichetta interna e nella domanda di registrazione, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 e 3, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mil-Li-Ferin » tavolette, registrata al n. 2180 con decreto in data 6 febbraio 1958, a nome della ditta E. S. Miller Lab. Inc. di Los Angeles (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Eliovit di Brescia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Brescia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.

Ricostituzione del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sul regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo;

Visto il decreto presidenziale 5 settembre 1961, concernente la nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1960 relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo;

Considerato che per compiuto quadriennio deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato speciale del Fondo predetto;

Visti i dati e le notizie forniti dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e quelli acquisiti dall'Amministrazione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate e delle Associazioni nazionali degli appaltatori e dei lavoratori delle imposte di consumo;

Decreta:

Il Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto medesimo, che presiede il Comitato, dai membri di diritto di cui ai punti *a*) ed *f*) dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313 e dai membri seguenti:

Boursier Niutta avv. Guglielmo e Civitani dottor Giovanni, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

Mancini dott. Alberto e Tassini Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

Masciotti prof. dott. Rodolfo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Rinaudo rag. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1935)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1965.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, con il quale venne costituito l'Ente autonomo del Flumendosa;

Visto lo statuto di detto Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1950;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 862, che ha arrecato modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza dell'Ente in parola;

Visto il decreto ministeriale n. 20377 in data 28 novembre 1963, col quale venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dello stesso Ente per il quadriennio 3 novembre 1963-2 novembre 1967, confermandone a far parte quale membro in rappresentanza del Ministero della sanità il dott. Aldo Duce, ispettore medico capo;

Visto il decreto ministeriale n. 10052 in data 4 luglio 1964, con il quale è stata disposta l'integrazione del Consiglio di amministrazione e la rettifica della composizione del Collegio dei revisori dell'Ente di cui trattasi;

Vista la nota n. 100/37869/29.3.66 in data 9 febbraio 1965, con la quale il Ministero della sanità nel comunicare che il citato dott. Duce è stato collocato a riposo ha designato in sostituzione quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa il dott. prof. Lucio Pintus, medico provinciale di Cagliari;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1967 il dott. prof. Lucio Pintus, medico provinciale di Cagliari, è chiamato a far parte, quale membro in rappresentanza del Ministero della sanità, del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, in sostituzione del dott. Aldo Duce, collocato a riposo.

Roma, addì 11 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(1933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA

Deliberazione del Comitato nazionale

Istituzione in Pordenone del Comitato circondariale per gli orfani di guerra

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 3 del mese di febbraio, nella sede dell'Opera nazionale orfani di guerra alle ore 16,30 si è riunito il Comitato nazionale orfani di guerra, sotto la presidenza dell'on.le gen. dott. Luigi Chatrian e con l'intervento dei signori:

Vice presidente:

Iaselli avv. Renato.

Componenti:

Rossi avv. Ferdinando;
Marraccini cav. uff. Filippo;
Fraenza dott. Pasquale;
De Pascalis dott. Oronzo;
Bargone dott. Agostino;
De Michelis mons. Alessandro;
Pastorino m. o. Bruno;
Agostini Gerardo;
Zanchini di Castiglionchio avv. Giulio;
Cingolani Guidi on. Angela;
Molina dott. Guido;

Assenti:

Casabona dott. Luigi;
Equizi dott. Pio;
Merli prof. Gianfranco;
Boschi avv. Vincenzo.

Assiste, con voto consultivo, il capo della segreteria, vice prefetto dott. Giovanni Pellicciotti.

E' altresì presente il dott. Filippo Piscitelli, funzionario del Ministero del tesoro, delegato al riscontro contabile presso l'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone, in attuazione dell'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Ritenuto di dover provvedere all'attuazione delle norme di cui all'art. 4 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, per quanto concerne l'istituzione del Comitato circondariale per gli orfani di guerra in Pordenone;

All'unanimità

Delibera:

di istituire in Pordenone un Comitato circondariale per gli orfani di guerra che eserciterà nell'ambito del circondario, tutte le competenze che in atto sono attribuite al Comitato provinciale per gli orfani di guerra di Udine;

di conferire mandato al presidente nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra di fissare la data di entrata in funzione del succitato Comitato circondariale nei termini di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, demandandogli, altresì, ogni altra facoltà per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunzi legali, nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Il presidente nazionale: CHATRIAN

Il capo della segreteria: PELLICCIOTTI

(1946)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1965, registro n. 4, foglio n. 19, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal rag. Serâvalli - Lino, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, avverso la punizione della censura inflittagli dal presidente del predetto Ente in data 25 settembre 1962, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione camerale della rinnovazione del procedimento disciplinare entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.

(1926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Carrara (Massa e Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 693.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Oriolo Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.114.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Canna (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.721.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Latronico (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Urbino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 338.261.366 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.995.530 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Colosimi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.155.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Cellara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.420.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Tarsia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.086.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Villapiana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.594.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965 il comune di Serra Pedace (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.649.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 23 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,86	624,9350	624,90	624,85	624,86	624,88	624,85	624,86	624,90
$ Can.	577,56	577,40	577,60	577,75	577,30	577,55	577,90	577,60	577,55	577,60
Fr. Sv.	144,35	143,70	143,72	143,73	143,75	143,75	143,71	143,80	143,75	143,73
Kr. D.	90,32	90,29	90,26	90,29	90,20	90,28	90,28	90,30	90,28	90,27
Kr. N.	87,33	87,32	87,32	87,31	87,30	87,33	87,33	87,32	87,33	87,32
Kr Sv.	121,68	121,69	121,68	121,69	121,60	121,69	121,686	121,67	121,69	121,68
Fol.	173,54	173,50	173,49	173,48	173,47	173,52	173,49	173,55	173,52	173,47
Fr. B.	12,59	12,588	12,59	12,5875	12,5925	12,58	12,5875	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,45	127,40	127,44	127,45	127,40	127,44	127,45	127,45	127,44	127,45
Lst.	1744,28	1743,60	1743,60	1743,65	1743,25	1743,65	1743,60	1743,80	1743,65	1743,70
Dm. occ.	157,10	157,08	157,07	157,06	157 —	157,10	157,04	157,12	157,10	157,04
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,18	24,19	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,765	21,80	21,76	21,75	21,77	21,76	21,76

Media dei titoli del 23 marzo 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	101 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,89
1 Dollaro canadese	577,825
1 Franco svizzero	143,72
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	121,688
1 Fiorino olandese	173,485
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,45
1 Lira sterlina	1743,625
1 Marco germanico	157,05
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,757

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di due società cooperative della provincia di Cagliari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1965, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Alcide De Gasperi », con sede in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 8 settembre 1955, repertorio 50307;

2) Società cooperativa agricola « La Rurale », con sede in Pabillonis (Cagliari), costituita per rogito Atzeni in data 8 luglio 1950, repertorio 11070.

(1991)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica del decreto ministeriale n. 300.8/62662 del 18 settembre 1963 per la variazione dei dati catastali individuanti gli immobili oggetto di permuta tra l'Opera nazionale maternità ed infanzia e l'Amministrazione provinciale di Modena.

Con decreto ministeriale n. 300.15/63506 del 23 febbraio 1965 si è proceduto alla modifica del precedente decreto ministeriale n. 300.8/62662 del 18 settembre 1963 relativamente ai soli dati catastali individuanti gli immobili oggetto di permuta tra l'Opera nazionale maternità ed infanzia e l'Amministrazione provinciale di Modena così designati:

Dall'Opera nazionale maternità ed infanzia alla provincia di Modena:

Area in Modena di mq. 4523, contradistinta in catasto terreni dello stesso Comune, alla sezione Forese, foglio n. 97, mappali: 6022-*am* di are 17.22 6022-*ao* di are 17.35 6022-*ar* di are 3.30 12977-*a* di are 2.96 12977-*b* di are 2.92 12977-*e* di are 0.02 12977-*f* di are 0.06 5166 di are 1.40 per un totale di are 45.23;

Contiguo fabbricato in Modena, contradistinto al Nuovo catasto edilizio urbano dello stesso Comune alla sezione Forese, foglio n. 97, mappale 15165, piani T-1 mq. 7350, reddito catastale L. 7350 in un corpo unico fra i confini: a nord canale Corlo, a sud via J. Berozzi, a ovest via Caula, a est residue ragioni dell'Amministrazione provinciale di Modena.

Dalla provincia di Modena all'Opera nazionale maternità ed infanzia:

Area di Modena di mq. 2976 contradistinta in catasto terreni dello stesso Comune alla sezione Forese, foglio n. 111, mappale 6593-*af* (a-effe) are 2975 reddito dominicale L. 260,40 con sovrastante fabbricato di piani 2 e vani 43 in corso di censimento al Nuovo catasto edilizio urbano in un corpo unico fra i confini: a sud via Don Minzoni, a nord via Padova, a est ragioni private, a ovest ragioni private;

Fabbricato di piani 3, vani 22, costruito dall'Amministrazione provinciale di Modena su terreno dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, in Pavullo.

(1952)

Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Piero Gaslini », di Genova-Bolzaneto, ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

Con decreto in data 9 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1965, registro n. 2 Sanità, foglio n. 186, il Presidente della Repubblica autorizza l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Piero Gaslini », di Genova-Bolzaneto, ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, con sede presso l'Istituto stesso.

(1953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2989 in data 11 marzo 1965, il prof. Aldo Storzini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(1896)

Approvazione del piano di zona del comune di Grosseto

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1965, n. 1192 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Grosseto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1934)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 marzo 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro), in liquidazione coatta, il rag. Ettore Spagnuolo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(2055)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/173 San Pietro del Carso di data 9 giugno 1934, con il quale il cognome della signorina Penko Maria, nata a Ternje San Pietro del Carso (ex provincia di Trieste) il 23 febbraio 1900, residente a Trieste in via Zovenzoni, 1, venne ridotto in forma italiana di « Penco », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 9 febbraio 1965, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Penko »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/173 San Pietro del Carso datato 9 giugno 1964 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signorina Penco Maria è restituito nella sua forma originaria di « Penko ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 marzo 1965

p. Il prefetto: PASINO

(1951)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le Intendenze trasmetteranno le domande al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, specificando presso quale Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dall'esame, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 6.

Gli esami, a termini del combinato disposto degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte, da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, e sugli altri servizi della riscossione delle entrate patrimoniali, e servizi di tesoreria);

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno sostenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati dovranno presentare in sua vece, in originale o in copia notarile, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678; dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto presidenziale, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali o sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

F) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati da gli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinali o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i seguenti documenti:

1) titoli di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale penale;
4) certificato rilasciato, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 400, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale penale;
4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente articolo 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale dei collettori. Ove detta domanda venga prodotta entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, ad essa dovrà essere allegata soltanto la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata dal certificato di cittadinanza, dal certificato penale e dal certificato di buona condotta.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 5 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1965
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 362

(1818)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi; del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici, ruolo assistenti tecnici; del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, ruolo amministrazione; del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnato:

per laureati:

Corpo del genio aeronautico:		
ruolo ingegneri	posti n.	51
ruolo chimici	»	4
ruolo fisici - specialità geofisici	»	5
Corpo di commissariato:		
ruolo commissariato	»	22
Corpo sanitario aeronautico	»	35

per diplomati:

Arma aeronautica - ruolo servizi	posti n.	150
Corpo del genio aeronautico:		
ruolo assistenti tecnici	»	111
Corpo di commissariato:		
ruolo amministrazione	»	10

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	posti n.	23
specialità infrastrutture aeronautiche	»	11
specialità elettronica	»	17

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti n.	25
specialità armamento	»	18
specialità elettricisti	»	10
specialità elettronici	»	27
specialità edili	»	20
specialità assistenti di laboratorio	»	3
specialità geofisici	»	8

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28° Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica, o ingegneria nucleare, o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

5) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, per elettronica industriale e per chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, e del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli Istituti stessi, nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata diretta al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª divisione concorsi - Roma, entro il 30 aprile 1965, domanda in carta legale da L. 400, anche in caso di povertà del concorrente.

Gli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata diretta al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 31 maggio 1965, domanda in carta legale da L. 400, anche in caso di povertà del concorrente.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi o Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

Per i candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, il Ministero provvederà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, ad assegnare la specialità ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei titoli di precedenza assoluta di cui all'art. 15 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, superino il numero dei posti messi a concorso nelle varie specialità del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, il Ministero potrà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile assegnare ad altro ruolo o specialità i partecipanti al predetto concorso che non abbiano possibilità di risultare utilmente collocati nelle relative graduatorie, siano in possesso di titolo di studio valido e accettino l'ammissione ad altro ruolo o specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare 1° reparto 5ª divisione concorsi, Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo. I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dai provveditori agli studi, sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti Istituti di Roma e provincia.

Dai predetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore, per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando.

Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati al citato art. 3 del presente bando;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni corso, Corpo (o Arma), ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico ruolo fisici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e metereologia (ricercatori e professionisti) riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano, conseguito presso le Scuole dell'Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici:

i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e metereologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

1) *per i corsi per laureati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità somatico-funzionale, con l'assegnazione di due punti per la 1ª categoria, un punto per la 2ª categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria;

c) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato un punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15;

2) 15 punti ai provenienti dai Collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche, o abbiano superato gli esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elet-

tronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche, o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 4 punti ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea, richiesta per l'ammissione al concorso, con il massimo dei voti e la lode;

7) 5 punti, ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea, richiesta per l'ammissione al concorso, con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa per la tesi;

8) 4 punti per ogni altra laurea posseduta dai concorrenti, oltre quella richiesta in ogni ruolo per l'ammissione al concorso;

9) 0,10 punti per ogni esame superato nella frequenza dei corsi universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella prevista in ogni ruolo per l'ammissione al concorso, purchè gli esami superati non siano inferiori a cinque. Per detti esami non possono essere inoltre attribuiti più di punti 1,50;

10) 2 punti per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altro Ente pubblico nel quale i concorrenti siano risultati vincitori;

11) 1 punto per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altro Ente pubblico nel quale i concorrenti siano risultati idonei ma non vincitori;

12) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di cultura aeronautica presso i competenti enti aeronautici;

13) 1,50 punti ai concorrenti in possesso dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute;

14) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero difesa;

15) 2 punti ai concorrenti che abbiano superato uno dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero difesa, ad eccezione dei concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici;

16) 2 punti ai concorrenti che abbiano svolto per un periodo superiore ad un anno, attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico;

17) 2 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, in possesso dell'abilitazione professionale;

18) 2 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel Corpo di commissariato che abbiano superato gli esami di procuratore legale;

19) 2 punti per ogni diploma di specializzazione conseguito dai candidati presso le Università;

20) 2 punti per ogni pubblicazione o lavoro a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico-scientifico, con un massimo di punti 4;

21) 1 punto ai candidati che comprovino, con la esibizione di regolari attestati rilasciati da enti o istituti qualificati, di avere una ottima conoscenza della lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola.

Ai candidati che comprovino la conoscenza di una delle predette lingue straniere verrà attribuito un punto per ogni lingua, con un massimo di punti 3.

Non sarà presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento dei titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo per l'ammissione al concorso;

22) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di aeromodellismo;

23) 1 punto per ogni 4 mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Non potrà essere attribuita complessivamente, per i titoli di cui ai numeri 4) e seguenti, un punteggio superiore a 20;

2) *per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

A) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15.

Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare.

B) al grado di idoneità somatico-funzionale:

con l'assegnazione di cinque punti per la 1ª categoria ottimo, 3 punti per la 2ª categoria buono. Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente.

C) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) trenta punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato un punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti con un massimo di quindici punti.

2) quindici punti:

ai concorrenti che per almeno 5 anni siano stati allievi dei collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette.

3) da 0,1 a dieci punti, in base a criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diploma di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o altri Enti pubblici;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività per un periodo superiore ad un anno, alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavoro a stampa nel campo giuridico, economico, o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, o tedesca o spagnola.

Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le Scuole medie.

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 3) della lettera *C*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a dieci.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Le Commissioni provvederanno, per ciascuna Arma o Corpo, ruolo e specialità prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammes-

si al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al concorso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare e senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti d'oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al concorso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera e) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al 1° comma del presente articolo, il diploma orginale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministero potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo 2 mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e si svolgerà presso la Scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del comando della Scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militare o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno 3 mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute, o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª o nella 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che, non sia altrimenti disposta dal decreto stesso, e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarae nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo, e la loro posizione, al fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 25 febbraio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1965
Registro n. 8 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 361. — LAZZARINI

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda in carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 5ª Divisione concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di) via . . . . n chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano,

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3, . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università, o Istituto, o Scuola di . . . . nell'anno 5) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (6) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1 .

2) . .

ecc.

Io sottoscritto al termine della ferma di leva dichiaro di gradire o non gradire; l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare 8).

. . . . il . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto. per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso occorre anche il recapito della famiglia

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art 1 del bando di concorso.

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettono di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisandone se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(7) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati nell'art. 5 del presente bando;

Gli iscritti alla leva di mare, devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento dell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(8) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio al termine del servizio di leva.

(9) Firma del segretario comunale del Comune di residendell'aspirante, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(2015)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorsi per titoli riservati ai sottufficiali dell'Aeronautica militare in servizio permanente ed a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, nei ruoli della carriera esecutiva del predetto Ispettorato generale, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Considerato che i due quinti dei posti disponibili in ciascun ruolo organico della carriera esecutiva nelle qualifiche superiori rispettivamente ad assistente ed archivista nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio e ad assistente tecnico nel ruolo degli assistenti tecnici, dopo i trasferimenti del personale di cui al terzo comma dell'art. 10 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli ai sottuciciali dell'Aeronautica militare in servizio permanente in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 141;

Ritenuto che con decreti del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa, in corso di registrazione, vengono trasferiti nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio, due archivisti capi e dodici primi archivisti, mentre nel ruolo degli assistenti tecnici nessuno degli impiegati trasferiti ricopre qualifica superiore a quella di assistente tecnico;

Considerati il numero dei posti che rimangono disponibili nei due predetti ruoli dopo i trasferimenti di cui sopra,

effettuati a sensi della lettera *a*) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, nonchè le qualifiche per le quali è necessario bandire i concorsi per i sottufficiali in possesso del requisito prescritto dall'art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 11, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, sono indetti i seguenti concorsi per titoli cui potranno partecipare i sottufficiali dell'Aeronautica militare in servizio permanente, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della citata legge n. 141.

Carriera esecutiva:

1) ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio: dodici posti di primo assistente e primo archivista;

2) ruolo degli assistenti tecnici: cinque posti di primo assistente tecnico.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 ed indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio I affari generali e del personale - Ufficio personale, dovrà essere presentata direttamente ovvero fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al predetto indirizzo entro e non oltre 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che sarà apposto su di essa, a cura del predetto Ufficio personale.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

d) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni di indirizzo;

e) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli di cui sia eventualmente in possesso, ai fini della valutazione prevista nel successivo art. 5, nonchè gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato stesso presta servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 3.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto.

Art. 4.

Nel valutare i titoli la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta trentesimi, per ciascun candidato.

I titoli soggetti a valutazione sono quelli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Art. 5.

I titoli di cui al precedente articolo saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo così ripartito:

a) per la durata del servizio prestato - nell'Aeronautica militare da sottufficiale: punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, da graduato di truppa 0,15 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, in altre forze armate punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e comunque fino ad un massimo di punti 5;

b) per la qualità del servizio prestato - nell'Aeronautica militare da sottufficiale: punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «eccellente» od equivalente, punti 0,15 se ha riportato la qualifica di «superiore alla media» od equivalente, punti 0,10 se ha riportato la qualifica «nella media» od equivalente; da graduato di truppa punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato un giudizio positivo, in altre forze armate punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato un giudizio positivo e comunque fino ad un massimo di punti 5, punti 0,20 per ogni encomio risultante dal fascicolo personale, fino ad un massimo di punti 1;

c) per la durata del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici: da sottufficiale punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, da graduato di truppa punti 0,15 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e comunque fino ad un massimo di punti 5;

d) per la qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici: da sottufficiale punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «eccellente» od equivalente, punti 0,20 se ha riportato la qualifica di «superiore alla media» od equivalente, punti 0,15 se ha riportato la qualifica «nella media» od equivalente; da graduato di truppa punti 0,15 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato un giudizio positivo e comunque fino ad un massimo di punti 5;

e) 9 punti divisi come segue:

punti 2 per il possesso di laurea conseguita presso Università statale od Istituto superiore riconosciuto;

punti 1 per il possesso del diploma di scuola media superiore conseguito presso un Istituto statale o parificato;

punti 0,50 per corsi seguiti con esito favorevole, da sottufficiale, in materie interessanti l'aviazione civile esclusi quelli obbligatori per l'avanzamento in carriera e comunque fino ad un massimo di punti 1.

I rimanenti punti sono così attribuiti:

1) candidati al concorso per il ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio:

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 1 per il primo grado, punti 1,50 per il secondo grado, punti 2 per il terzo grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto con licenza scaduta: fino a punti 0,75 per il primo grado, fino a punti 1,15 per il secondo grado, fino a punti 1,50 per il terzo grado;

punti 1 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor aeronautico, punti 0,75 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor aeronautico o promozione per merito di guerra, punti 0,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor aeronautico o avanzamento per merito di guerra, punti 0,25 per la croce di guerra al valor militare, punti 0,20 per la croce al merito di guerra; fino a 2 punti per mutilazioni e ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4;

2) candidati al concorso per il ruolo degli assistenti tecnici:

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 0,50 per il primo grado, punti 1 per il secondo grado, punti 1,50 per il terzo grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto con licenza scaduta: fino a punti 0,35 per il primo grado, fino a punti 0,75 per il secondo grado, fino a punti 1,15 per il terzo grado;

punti 1 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor aeronautico, punti 0,75 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor aeronautico o avanzamento per merito di guerra, punti 0,25 per la croce di guerra al valor militare, punti 0,20 per la croce al merito di guerra; fino a 2 punti per mutilazioni e ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4,50.

Art. 6.

Con decreto ministeriale saranno approvate le graduatorie di merito per ciascun ruolo.

L'ordine nelle graduatorie di cui al precedente comma verrà stabilito sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Le graduatorie dei vincitori verranno formate tenendo presenti gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Registro n. 2 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 21. — PANDOLFO

(1947)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova (coefficiente 157), nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, concernenti norme sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sulla revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova (coeff. 157), nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età; per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, il limite massimo è elevato, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, al 45° anno di età; per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo è elevato al 55° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia, quest'ultimo ancorchè rilasciato da istituti privati, ovvero diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza dal termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmato dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

8) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

9) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriera direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove pratiche obbligatorie e facoltative, nonchè per la prova facoltativa di lingue.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte, una prova pratica di dattilografia e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma annesso al presente decreto.

La Commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove pratica ed orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alle prove pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova pratica e da quello conseguito nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica e quella orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno fare pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro,

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di dattilografo aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i dattilografi aggiunti in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 2, foglio n. 46. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) composizione di lingua italiana (la prova è diretta ad accertare la capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e conoscenza dell'ortografia).

E' ammesso l'uso del vocabolario;

2) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prova pratica di dattilografia:

a) scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe;

b) copiatura di un prospetto numerico.

Prove pratiche facoltative:

1) stenografia: scrittura sotto dettato, alla velocità di non meno di 70 parole al minuto primo, e trascrizione del brano in scrittura normale;

2) impiego delle macchine calcolatrici.

Prova orale:

a) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Prova facoltativa di lingue estere:

lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (prov. . . . . . .) il . . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . e del diploma di dattilografia o di stenodattilografia, conseguito presso l'Istituto di . . . . . in data . . . . ovvero: è in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale, conseguito presso l'Istituto . . . . . . in data . . . . ;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . . . . ;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . in qualità di . . . . ;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . . . . ;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1369)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Rettifica).

La qualifica cui saranno nominati i sottufficiali prescelti nel concorso a centocinquantasei posti presso il Ministero del tesoro (ruolo delle Direzioni provinciali del tesoro), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1965, è quella di ufficiale di 2ª classe, anzichè di ufficiale di 1ª classe.

In tal senso deve intendersi rettificato il bando di concorso anzidetto.

(1964)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo dei segretari della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

Nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del 18 febbraio 1965, n. 7, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 4, foglio n. 233, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo dei segretari della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(1756)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.